



CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN
UNICA SOLUZIONE -

(Legge 8 agosto 1977, n° 513, e Legge 5 agosto 1978,
n° 457).

Con il presente Atto, dai sottoscritti:

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PRO_
VINCIA DI BRINDISI, con Sede in Brindisi, alla Via
G.B. Casimiro, n° 27 (Codice Fiscale n° 00061820742),
nella persona del suo legale rappresentante pro-tempo_
re che agisce in esecuzione della delibera n° 4588
del 6 dicembre 1984 ==== del Consiglio di Amministra_
zione dell'Istituto stesso;
- TRIARICO Biagio, operaio, nato in Brindisi il cin_
que marzo 1936, ivi residente, alla Via Appia, n°
87 (C.F. n° TRB BGI 36C05 B180A);



=====

=====

=====

=====

=====

=====

P R E M E S S O

che il sig. TRIARICO Biagio, -----
assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale

pubblica sito nel Comune di BRINDISI, quartiere Com-
menda, Lotto 1°, alla Via Appia, civico 87, Palazzi-
na unica, Scala B, piano 2°, interno 16, composto
di due vani utili ed accessori, -----

ha presentato a suo tempo domanda di cessione in pro-
prietà dell'alloggio predetto, domanda che è stata
confermata nei termini previsti dalla Legge 8/8/1977,
n° 513 e 5/8/1978, n° 457.

CIO' PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) L'Istituto Autonomo per le Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi -appresso per brevità indi-
cato "Istituto"- vende al sig. TRIARICO Biagio, --

appresso -per brevità- indicato "acquirente", che
accetta e compera, l'alloggio compreso nel fabbricato
sito nel Comune di BRINDISI, quartiere Commenda,
Lotto 1°, alla Via Appia, civico 87, Palazzina unica,
Scala B, piano secondo, interno 16, composto di nume-
ro due vani utili ed accessori, oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

Detto alloggio confina a nord con terrazzo, a sud
vano scala B ed alloggi interni 17 e 18, ad est Cor-
tile comune e ad ovest Via Isonzo, è censito nel



N.C.E.U. di Brindisi alla partita 2232, foglio 54,
particella 28 sub. 16 -Ctg. A/4-C1.3^-Vani 3,5-R.C.
£. 1309-.



=====

=====

L'unità immobiliare con la propria pertinenza, ogget-
to del presente contratto, è meglio indicata nella
planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dal-
le Parti e da esse firmata, si allega a quest'atto
sotto la lettera "A".



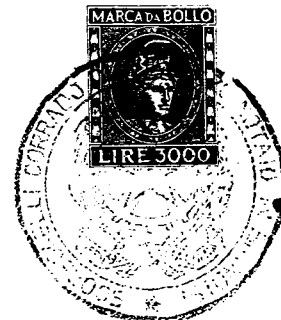
L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore,
di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manu-
tenzione e non potrà essere destinato ad uso diverso
dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso alla eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dallo articolo 1127 del codice civile.

Art. 2) La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di f. 3.307.500.= (lire tre milionitrecentosette milacinquecento), -----
----- quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dello U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli articoli 28 della Legge 8/8/1977, n° 513 e 52 della Legge 5/8/1978, n° 457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'I.V.A. nella misura del 2%, all'Istituto venditore che, con il presente Atto ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione d'ufficio. Con il che la proprietà dello alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.



Art. 3) L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

Art. 4) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della Legge 8/8/1977, n° 513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto del contratto stesso non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.



Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione nell'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso

art. 28 della Legge 8/8/1977, n° 513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Art. 5) Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n° 513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art. 4 del presente contratto occorrente per potere alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non

venga preventivamente autorizzata dal Presidente del
l'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità
ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle dispo-
sizioni di cui ai precedenti commi nonchè delle pre-
scrizioni e condizioni contenute nella autorizzazione
concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla. La
nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia
interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Art. 6) L'acquirente non potrà conseguire, nè in
affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a
totale carico o con il concorso e con il contributo
o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma
concessi, dello Stato o di altro ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto
di cui al precedente comma è nulla.

Art. 7) L'Istituto Autonomo per le Case Popolari del
la Provincia di Brindisi dichiara che con delibera-
zione consiliare n° 4259 del 24/11/1983 ha cessato
l'amministrazione e la gestione diretta del fabbrica-
to di cui l'alloggio in oggetto fa parte. Pertanto,
l'acquirente dalla data di cessazione dell'amministra-
zione da parte dell'I.A.C.P. è tenuto a corrispondere
direttamente all'amministratore eletto dall'assemblea
condominiale le quote per spese relative ai servizi

vari, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti ed impianti comuni e, comunque, quanto altro risulta dovuto al condominio del quale lo stesso, con la stipula del presente Atto, entra a far parte a pieno titolo, assumendone i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento e dalle norme di legge vigenti in materia.

Esibito
Quirico
Art. 8) Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977, n° 513, alla Legge 5 agosto 1978, n° 457, nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

Art. 9) Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico dell'acquirente.

Art. 10) Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio:

- l'Istituto nella propria sede;
- l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale sia extragiudiziale.

Art. 11) Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il



Foro di Brindisi.

Art. 12) Le Parti:

a)- chiedono la concessione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. ed IN. V. IM.;

b)- autorizzano il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere quest'atto.

Art. 13) Il presente Atto rimarrà depositato negli Atti del Notaio Corrado Scorsonegli di Brindisi, che ne autenticerà le firme, con facoltà di rilasciarne copia a chiunque ne farà richiesta.

Art. 14) Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Corrado Scorsonegli
Vincenzo Proffio

=====

=====

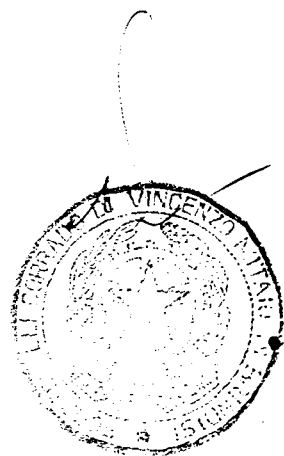
=====

=====

=====

=====

=====



=====

=====

=====

=====

=====

Repertorio n° 286.994=

Raccolta n° 11.627=

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto dott. Corrado Scorsonelli, Notaio
in Brindisi, iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Lecce e Brindisi, -----

c e r t i f i c o

essere autografe le firme apposte, in mia presenza,
in calce a quest'atto, a margine dei fogli intermedi
dello stesso ed in calce all'allegata planimetria,
dai Signori:

- NARCISI Michele, nato in Brindisi il tredici marzo
1940, ivi residente, quale Presidente pro-tempore
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, con Sede in Brindisi, che
agisce in esecuzione del titolo indicato nell'Atto
stesso;

- TRIARICO Biagio, operaio, nato in Brindisi il cin-
que marzo 1936, ivi residente, alla Via Appia, n°

I firmatari, della cui identità son certo, avendo i
requisiti di legge hanno, col mio consenso, prelimi-
narmente rinunciato all'assistenza dei testi.

BRINDISI, lì tredici febbraio 1985.

[Handwritten signature]



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE L. *200500 2*

[Handwritten signature]

) Reg. to il

198 FEB 1985

al N.

742

Mod.

[Handwritten signature]

IL CASSIERE
[Handwritten signature]
(Giannetto) *[Handwritten signature]*

IL DIRETTORE
IL CAPO DELL'UFFICIO
(Dr. *[Handwritten signature]*)



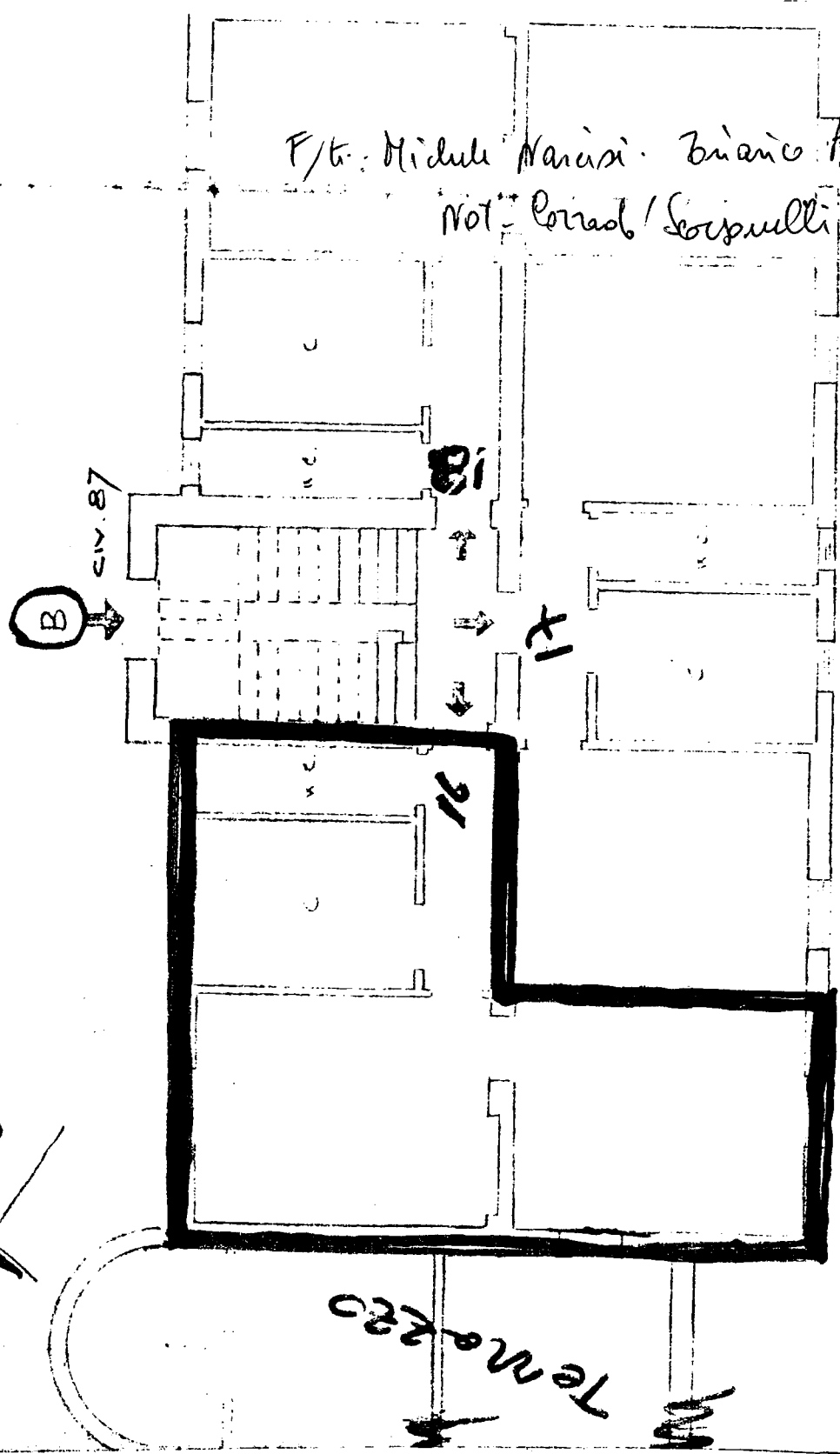
ALLEGATO "A" - Rif. 286.994/11627 =

F/t. Michele Marusi - bianco Briego;
Not. Corrado Scipulli -

BRINDISI LOTTO 1°
Piano 2°

STESSA DITTA
Coratola

NORD



VIA ISONZO

Copia conforme all'originale ed allegato -

Si rilascia per uso di legge -

Brindisi, li quindici aprile 1965 -

[Handwritten signature]

